



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 225 DEL 29/05/2026

OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA NUM. ORD. 67 DEL 24/03/2025 - RELATIVA AD AREE ESTERNE PRESSO IL CIVICO 9 DI VIA SAPRI - A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 14/03/2025 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità era intervenuto, a seguito di una segnalazione presso Via Sapri, nei pressi del civico 9, per lesioni su un muro di contenimento con affaccio su aree private e pubblica via;

- in sede di sopralluogo si era potuta prendere visione di evidenti fessurazioni presenti sul muro di contenimento misto pietre e cemento che contiene il terrapieno di pertinenza del civico 9 int. 3 di via Sapri, oltre a segni di cedimento sul camminamento di collegamento tra il civico 9 di Via Sapri e la via stessa;

- in considerazione dello stato generale dei luoghi, di concerto con il Caposquadra dei Vigili del Fuoco presente sul posto, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si era confermata, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino/verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi certificate da tecnico abilitato all'esercizio della professione, l'interdizione di:

- Porzione di area esterna di pertinenza del civ. 9 int. 3 di Via Sapri;
- Accesso ad uno dei portoni del condominio civico 9 di Via Sapri (l'immobile risulta avere altre vie d'accesso);

Documento sottoscritto digitalmente

- Accesso pedonale da via Sapri all'area esterna di pertinenza del civ. 9 int. 2;
- Camminamento di collegamento tra il civico 9 di Via Sapri e la via stessa;
- Tratto di strada comunale di Via Sapri sottostante al muro oggetto di segnalazione;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 67 del 24/03/2025 ad oggetto *“Interdizione di porzione di area esterna del civ. 9 int. 3 di Via Sapri, del camminamento di collegamento tra il civico 9 di Via Sapri e la via stessa e di un accesso al civico 9 di Via Sapri causa muro pericolante; interdizione di tratto di Via Sapri sottostante il muro oggetto di segnalazione.”*;

Richiamata inoltre l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 125 del 24/04/2025 ad oggetto *“Revoca parziale dell'Ordinanza n. ORD. 67 del 24/03/2025 a seguito di verifica delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico incaricato - prot. 0190518.e del 18/04/2025”* con la quale si era disposta una prima revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. ORD. 67 del 24/03/2025;

Rilevato che, in data 19/05/2026, a seguito dell'esecuzione di lavori di messa in sicurezza delle aree esterne ancora oggetto di interdizione, l'Ufficio Pubblica Incolumità ha ricevuto la dichiarazione, con allegata relazione tecnica - prot. 0252995.E del 19/05/2026 a firma del tecnico incaricato della messa in sicurezza, il quale ha dichiarato come ripristinate le condizioni di sicurezza per le aree ancora oggetto di interdizione;

Considerato che in data 19/05/2026 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità – come da Relazione di servizio prot. 0255229.I del 20/05/2026 - ha preso visione di quanto dichiarato dal tecnico e, sulla base della documentazione ricevuta, ha revocato totalmente le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 67 del 24/03/2025 con la nota prot. 0255159.U del 20/05/2026;

Dato atto che del provvedimento di revoca totale delle misure di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sopra citata nota prot. 0255159.U del 20/05/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto già disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. 0255159.U del 20/05/2026, la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale n. ORD. 67 del 24/03/2025 ed in particolare la revoca delle misure interdittive che interessavano ancora:

- l'area esterna di pertinenza del civ. 9 int. 3 di Via Sapri;
- l'accesso ad uno dei portoni del condominio civico 9 di Via Sapri;
- il camminamento di collegamento tra il civico 9 di Via Sapri e la via stessa;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro - ed al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Documento sottoscritto digitalmente